- n. 2319 del 22 dicembre 2023 “Modifica degli assetti organizzativi della Giunta regionale. Provvedimenti di potenziamento per fare fronte alla ricostruzione post alluvione e indirizzi operativi”;

- n. 2376 del 23 dicembre 2024 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2025”;

- n. 1187 del 16 luglio 2025 “XII Legislatura. Affidamento degli incarichi di Direttore Generale e di Direttore di alcune Agenzie regionali ai sensi degli artt. 43 e 18 della L.R. n. 43/2001”;

Viste, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della deliberazione n. 468/2017, ora sostituita dalla citata deliberazione n. 2376/2024;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all’Agricoltura e agroalimentare, caccia e pesca, rapporti con la UE, Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

delibera

1. di prevedere l'attivazione della misura dello stoccaggio per i quantitativi di prodotto (uve, mosto e vini) ottenuti dalle superfici atte a IGT “Emilia” o “dell’Emilia” tipologia “Lambrusco” ed oggetto di rivendicazione con la medesima tipologia, provenienti dalla vendemmia 2025;

2. di stabilire, in attuazione di quanto previsto al punto 1, che:

- i quantitativi da sottoporre allo stoccaggio sono quelli provenienti dalle uve eccedenti i 250 quintali/ettaro, fino alla produzione massima consentita di 290 quintali/ettaro;

- la misura dello stoccaggio dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2026, salvo eventuali proroghe;

- lo svincolo del prodotto oggetto dello stoccaggio potrà avere inizio non prima di novembre 2025, salvo situazioni eccezionali; la richiesta di svincolo totale/parziale del prodotto oggetto di stoccaggio sarà presentata all’Area Settore vegetale del Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione della Regione dal Consorzio Tutela Vini Emilia con adeguata relazione tecnico-economica a supporto della richiesta;

- durante il periodo di stoccaggio, la richiesta di eventuale riclassificazione totale/parziale del prodotto oggetto della misura sarà altresì presentata all’Area Settore vegetale del Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione della Regione dal Consorzio Tutela Vini Emilia con adeguata relazione tecnico-economica a supporto della richiesta;

- i quantitativi di mosti e vini atti a divenire IGT “Emilia” o “dell’Emilia”, per le sole tipologie a nome “Lambrusco” oggetto di stoccaggio obbligatorio, possono essere in qualsiasi momento svincolati dalla misura dello stoccaggio a seguito di riclassificazione a vino IGT “Emilia” o “dell’Emilia” Rosso o vino generico effettuata dal detentore del prodotto nei termini previsti dall'articolo 38, commi 2 e 3 della Legge n. 238/2016;

3. di stabilire inoltre che il Responsabile dell’Area Settore vegetale provveda, con proprio atto, a definire eventuali specifiche indicazioni tecniche ad integrazione e/o chiarimento di quanto indicato nella presente deliberazione, nonché a disporre eventuali modifiche alle tempistiche previste anche collegate ad adeguamenti a disposizioni ministeriali, qualora necessario;

4. di trasmettere il presente atto al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), all'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA), all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), alla Società Valoritalia S.r.l., al Consorzio di tutela Vini Emilia ed alle organizzazioni di categoria interessate;

5. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

6. di disporre infine la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che l’Area Settore vegetale del Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione provvederà a darne la più ampia pubblicizzazione anche sul sito internet E-R Agricoltura, Caccia e Pesca.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 AGOSTO 2025, N. 1304

Linee operative per la gestione integrata del binomio persona/animali da compagnia e disciplina per l'accesso di animali d'affezione di proprietà nelle strutture e servizi residenziali e semiresidenziali per anziani e disabili. Approvazione

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Rilevato che:

- La relazione persona-animale è un legame interpersonale basato sull'affetto e sulla cura tra un essere umano e un animale, la quale può assumere molte forme diverse, a seconda della situazione, dell''animale coinvolto e della natura della relazione;

- numerosi studi confermano che gli animali contribuiscono attivamente al benessere psicofisico dei loro "umani", esercitando un effetto positivo, ad esempio, in termini di riduzione dell'ansia e dello stress, di facilitazione del movimento fisico e di formazione di emozioni positive;

- parallelamente, la sensibilità nei confronti degli animali è molto aumentata in quanto ritenuti capaci di provare emozioni simili alle nostre, in parte grazie alla comprensione dei numerosi benefici psicologici, fisici e sociali che derivano dal legame con loro;

Valutato altresì che:

- a fronte di tanti benefici, come tutte le relazioni affettive, anche la relazione con un animale da compagnia può andare incontro ad alcune criticità, legate innanzitutto alla rottura del legame dovuta alla morte dell'animale o del proprietario, ma anche al "carico assistenziale" che deriva dal prendersi cura del proprio pet;

- occorre porre attenzione anche alla tutela degli animali che vivono con soggetti o famiglie con aspetti di fragilità e vulnerabilità, in quanto maggiormente esposti a condizioni di mancato benessere, se non maltrattamento vero e proprio. Queste situazioni devono essere attenzionate e periodicamente monitorate da parte dei soggetti e istituzioni competenti;

Visti in particolare:

- l'Accordo 6 febbraio 2003 tra il Ministro della Salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano "in materia di benessere degli animali da compagnia e Pet Therapy" che, all'articolo 9, attribuisce alle Regioni e Province Autonome il compito di "agevolare una più ampia diffusione dei nuovi orientamenti clinico-terapeutici con i cani per disabili e con le tecniche della pet-therapy, adottando iniziative intese ad agevolare il mantenimento del contatto delle persone, anziani e bambini in particolare, siano esse residenti presso strutture residenziali, quali case di riposo e strutture protette o ricoverate presso Istituti di cura, con animali da compagnia di loro proprietà o con animali comunque utilizzabili per la pet-therapy";

- la Legge regionale n. 5/2005 e ss.mm.ii. "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina", che all'art. 4 bis – Disposizioni su terapie assistite dagli animali (aggiunto da art. 4, L.R. 29 marzo 2013, n. 3) sancisce che la Regione Emilia-Romagna, in attuazione del sopra citato Accordo, intende promuovere la conoscenza, lo studio e l'utilizzo di nuovi trattamenti di supporto e integrazione delle cure clinico-terapeutiche, effettuate in affiancamento alle terapie di medicina tradizionale, con impiego di animali;

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea del 2013, il quale all'art. 13 sancisce che "l'Unione e gli Stati membri tengano pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti", riconoscendo il diritto al rispetto degli animali, in quanto esseri viventi capaci di provare sentimenti, quali amore, preoccupazione, dolore, rabbia e noia,

- il Codice della protezione civile (D.lgs 1/2018) il quale all'art 2 definisce la gestione dell'emergenza quale l'insieme, integrato e coordinato, delle misure e degli interventi diretti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi e agli animali e la riduzione del relativo impatto, anche mediante la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti ed il ricorso a procedure semplificate, e la relativa attività di informazione alla popolazione. Il soccorso e la gestione degli animali in caso di emergenza rientrano, pertanto, nelle competenze del sistema integrato di protezione civile;

- l'Art. 13 "Misure per incentivare la relazione con animali da affezione" del Decreto Legislativo 15 marzo 2024, n. 29 "Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge23 marzo 2023, n. 33";

Valutato che:

- si rende necessario garantire e sostenere la permanenza e il mantenimento degli animali da compagnia nel nucleo familiare, in quanto i pet forniscono affetto e protezione e formano legami unici con i proprietari, i quali, specie in condizioni di vulnerabilità o fragilità traggono benefici non solo per l'umore, ma anche per la salute;

- per contribuire al mantenimento di questa relazione è necessario dirigere l'attenzione sul rafforzamento di meccanismi organizzativi che facilitino le connessioni fra discipline, professionalità, servizi e settori a diverso titolo competenti nella gestione del binomio persona-animale in particolari condizioni;

Preso atto che:

- con determinazione del dirigente competente n. 9197 del 08/05/2024 "Costituzione gruppo tecnico per lo sviluppo di azioni di supporto alla presa in carico integrata di utenti e pazienti con animali da compagnia" è stato costituito uno specifico gruppo tecnico interdisciplinare composto da referenti dei competenti degli Settori della Direzione generale Cura della persona, Salute e Welfare, degli Enti Locali e delle Aziende USL, avente finalità di garantire una migliore applicazione degli indirizzi normativi in materia sociosanitaria e sviluppare azioni di supporto

alla presa in carico integrata di utenti e pazienti con animali da compagnia;

Dato atto che:

- il gruppo di lavoro soprarichiamato ha elaborato specifiche "Linee operative per la gestione integrata del binomio persona/animale da compagnia" comprensive dell'allegato documento "Disciplina per l'accesso di animali d'affezione di proprietà nelle strutture e servizi residenziali e semiresidenziali per anziani e disabili", volte a supportare la presa in carico integrata del binomio persona/animale e finalizzate ad attivare con efficacia interventi a supporto di ogni situazione di difficoltà;

- tali Linee operative, sono prioritariamente indirizzate ai soggetti istituzionali a diverso titolo competenti, i quali sono chiamati ad operare in stretta sinergia con gli Enti del terzo settore coinvolti nelle varie fasi di intervento;

Stabilito pertanto di recepire e approvare le "Linee operative per la gestione integrata del binomio persona/animale da compagnia", comprensive del documento "Disciplina per l'accesso di animali d'affezione di proprietà nelle strutture e servizi residenziali e semiresidenziali per anziani e disabili", allegate al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, ritenendo necessario in particolare garantire:

- la presa in carico integrata del binomio persona/animale, al fine attivare con efficacia interventi a supporto di ogni situazione di difficoltà;

- la costituzione di specifici Gruppi locali composti dai referenti degli Enti coinvolti nella gestione integrata del binomio persona/animale da compagnia, volti a definire protocolli locali di intervento;

Posto in rilievo che le sopracitate Linee operative dovranno essere recepite nei documenti di programmazione e indirizzo regionali e territoriali, con particolare riferimento alla programmazione sociale e sanitaria integrata, in quanto prendono in considerazione target specifici di popolazione fragile tra i quali gli anziani, gli indigenti, gli utenti dei dipartimenti delle dipendenze patologiche, le persone con disabilità;

Visti per gli aspetti amministrativi di natura organizzativa e contabile:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss.mm.ii., ed in particolare il Titolo II che disciplina i principi contabili generali e applicati per il settore sanitario;

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle LL.RR. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4", per quanto applicabile;

- l'art. 83, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136" e ss.mm.ii.;

- la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 ed in particolare l'art. 11;

- la Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 29 "Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio Sanitario Regionale" e successive modifiche;

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni" e ss.mm.ii;

- le Circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni;

- l'art. 31 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" rubricato (Semplificazioni in materia DURC) così come modificato in sede di conversione operata con Legge 9 agosto 2013, n. 98;

- la Circolare PG/2013/0208039 del 27/08/2013 "Adempimenti amministrativi in attuazione dell'art. 31 "Semplificazioni in materia di DURC" del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2013, n. 98. Integrazione Circolare Prot. n. PG/2013/154942 del 26/06/2013";

- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022 con la quale si approva l'Allegato A) "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";

- la deliberazione della Giunta regionale n. 325 del 7 marzo 2022 avente ad oggetto: "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";

- la determinazione dirigenziale n. 6229 del 31 marzo 2022 avente ad oggetto: "Riorganizzazione della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare. Istituzione Aree di Lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali" con cui, tra l'altro, è stato conferito l'incarico di Responsabile del Settore Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica al sottoscritto dirigente;

- la determinazione dirigenziale n. 7162 del 15 aprile 2022 avente ad oggetto: “Ridefinizione dell'assetto delle Aree di Lavoro dirigenziali della Direzione Generale Cura della Persona ed approvazione di alcune declaratorie”;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2077 del 27 novembre 2023 avente ad oggetto: “Nomina del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza”;

- la determinazione dirigenziale n. 27228 del 29 dicembre 2023 avente ad oggetto: “Proroga incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare”;

- la propria deliberazione n. 2319 del 22 dicembre 2023 “Modifica degli assetti organizzativi della Giunta regionale. Provvedimenti di potenziamento per fare fronte alla ricostruzione post alluvione e indirizzi operativi”;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2376 del 23 dicembre 2024 avente ad oggetto: “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2025”;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 110 del 27 gennaio 2025 avente ad oggetto: “PIAO 2025. Adeguamento del PIAO 2024/2026 in regime di esercizio provvisorio”;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 279 del 27 febbraio 2025 avente ad oggetto: “Conferimento incarico di Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare a dirigente regionale”;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento, nel sottoscrivere il parere di legittimità, attesta di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la salute, dell’Assessora al Welfare, terzo settore, politiche per l'infanzia, scuola e dell’Assessora all’agenda digitale, legalità, contrasto alle povertà, economia solidale;

delibera

per le motivazioni descritte in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di approvare le “Linee operative per la gestione integrata del binomio persona/animale da compagnia” nonché il documento “Disciplina per l’accesso di animali d’affezione di proprietà nelle strutture e servizi residenziali e semiresidenziali per anziani e disabili”, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di favorire per tramite della Direzione generale cura della persona, salute e welfare:

- la presa in carico integrata del binomio persona/animale, al fine attivare con efficacia interventi a supporto di ogni situazione di difficoltà;

- la costituzione di specifici Gruppi locali composti dai referenti degli Enti coinvolti nella gestione integrata del binomio persona/animale da compagnia, volti a definire protocolli locali di intervento;

3. di sostenere interventi mirati, individuando di volta in volta i necessari finanziamenti al fine di dare concreto supporto all’attuazione delle Linee operative di cui al precedente punto 1;

4. di inserire con successivi atti quanto disposto dalle “Linee operative per la gestione integrata del binomio persona/animale da compagnia” nei documenti di programmazione e indirizzo regionali e territoriali, con particolare riferimento alla programmazione sociale e sanitaria integrata e al Piano regionale per il contrasto alle povertà 2025-2027;

5. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

6. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Linee operative per la gestione integrata del binomio persona/animale da compagnia

1. Premessa

La società è in continua evoluzione ed è recentemente andata incontro a cambiamenti significativi che hanno ridefinito i rapporti interpersonali, soprattutto nel mondo occidentale. I rapporti umani sono sempre più mutevoli e mediati dalle tecnologie; aumenta la longevità e di pari passo anche la solitudine e la necessità di far fronte a questa condizione.
Parallelamente, la sensibilità nei confronti degli animali è molto aumentata, in parte per via del loro riconoscimento come esseri intelligenti e senzienti, capaci di provare emozioni simili alle nostre, in parte grazie alla comprensione dei numerosi benefici psicologici, fisici e sociali che derivano dal legame con loro.
Tutto ciò ha fatto sì che alcuni animali, con la loro capacità di comunicare con noi, di farci divertire, di stimolarci e di mostrarci affetto e attenzioni, si siano rivelati un'ottima fonte di compagnia e di supporto sociale, diffondendosi maggiormente e acquisendo a pieno titolo lo status di membri della famiglia. Gli animali da compagnia sono in grado di fornire supporto al nucleo familiare, soprattutto dal punto di vista emotivo, dando vita a un legame che ha le caratteristiche peculiari dell'attaccamento.
Ancora, contribuiscono attivamente al benessere psicofisico dei loro "umani", esercitando un effetto positivo, ad esempio, in termini di riduzione dell'ansia e dello stress, facilitando i rapporti sociali, stimolando il movimento fisico e suscitando emozioni positive.
A fronte di tanti benefici, come tutte le relazioni affettive, anche la relazione con un animale da compagnia può andare incontro ad alcune criticità, legate innanzitutto alla rottura del legame dovuta alla morte dell'animale o del proprietario, ma anche al "carico assistenziale" che deriva dal prendersi cura del proprio pet. L'animale può diventare anche capro espiatorio e porto franco di ogni operazione o comportamento sciolto da vincoli etici. È il caso delle interazioni espresse in sentimenti e condotte nei confronti degli animali a sfondo maltrattante.
Per contro, occorre porre attenzione anche alla tutela degli animali che vivono con soggetti o famiglie con aspetti di fragilità e vulnerabilità, in quanto maggiormente esposti a condizioni di mancato benessere, se non maltrattamento vero e proprio. Queste situazioni devono essere attenzionate e periodicamente monitorate da parte dei soggetti e istituzioni competenti.
Anche il nuovo Codice della protezione civile (Dgls 1/2018) all'art 2 definisce la gestione dell'emergenza quale l'insieme, integrato e coordinato, delle misure e degli interventi diretti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi e agli animali e la riduzione del relativo impatto, anche mediante la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti ed il ricorso a procedure semplificate, e la relativa attività di informazione alla popolazione. Il soccorso e la gestione degli animali in caso di emergenza rientrano, pertanto, nelle competenze del sistema integrato di protezione civile.

Le presenti linee guida intendono supportare la presa in carico integrata del binomio persona/animale, al fine attivare con efficacia interventi a supporto di ogni situazione di difficoltà. Esse sono prioritariamente indirizzate ai soggetti istituzionali a diverso titolo competenti, i quali sono chiamati ad operare in stretta sinergia con gli Enti del terzo settore coinvolti nelle varie fasi di intervento.

2. **Le competenze e gli Enti coinvolti**

La presa in carico e la gestione di interventi che interessano a diverso titolo pazienti/utenti con animali da compagnia, per essere efficace deve poter coinvolgere, in modo integrato:

- Il Dipartimento dipendenze patologiche, il Dipartimento cure primarie, i Distretti Sociosanitari Territoriali, il Centro Salute mentale, il Centro liberiamoci dalla Violenza, i Servizi sociosanitari per anziani e disabili, il Dipartimento di Sanità Pubblica (Igiene Pubblica e Servizio Veterinario) delle AUSL;
- i Servizi sociali del Comune o dell'Unione di competenza che hanno in carico il soggetto o la famiglia;
- gli Uffici diritti animali/ambiente o altro servizio/ufficio che si occupa di questa tematica del Comune o dell'Unione di competenza;
- le Polizie locali del Comune o dell'Unione di competenza;
- il Terzo settore in convenzione e operante sul territorio.

Le competenze di ciascun ente coinvolto sono di seguito elencate:

ENTE coinvolto nella GESTIONE BINOMIO UOMO-ANIMALE	**COMPETENZA**
Dipartimenti dipendenze patologiche e cure primarie, Distretti sociosanitari Territoriali, Centri Salute mentale, Centri liberiamoci dalla Violenza ed i Servizi sociosanitari per anziani e disabili,	attivazione Uffici diritti animali /ambiente del Comune o dell'Unione di competenza in caso di rilievo di criticità nella relazione persona in carico/animale da compagnia
Servizi veterinari delle Aziende USL	valutazione complessiva del benessere dell'animale attivazione dell'Igiene Pubblica dell'Ausl in caso di criticità sanitarie e igienico-sanitarie legate alla presenza di molti animali e/o all'accumulo di materiali/rifiuti attivazione degli altri soggetti competenti per la gestione integrata persona-animale
Igiene Pubblica	attivazione dei Servizi veterinari dell'Ausl in situazioni di criticità igienico-sanitarie legate alla presenza di molti animali attivazione degli altri soggetti competenti per la gestione integrata persona/animale, tra cui i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera scelta

Servizi sociali dei Comuni	attivazione dei Servizi competenti del Dipartimento di Igiene e Sanità Pubblica in caso di criticità igienico- sanitarie legate alla presenza di molti animali e/o all'accumulo di materiali/rifiuti attivazione dei Servizi veterinari in caso di cattiva gestione/ maltrattamento/ pericolosità del/degli animali informazione all'Ufficio diritti animali degli utenti presi in carico con animali a seguito mappatura dei nuclei in carico con animali
Uffici diritti animali /ambiente/altri servizi del Comune o dell'Unione	supporto alla gestione dell'animale presso il nucleo familiare e/o l'avvio del percorso di rinuncia e ricollocazione dello stesso inteso come ultima ratio, tenendo ben a mente che l'obiettivo del progetto è di mantenere unito il binomio persona/animale definizione di specifici accordi e/o convenzioni con soggetti del terzo settore finalizzati al supporto dell'utente/paziente nella cura dell'animale e nel rapporto con il veterinario libero professionista di fiducia attivazione dei Servizi veterinari in caso di cattiva gestione/ maltrattamento/ pericolosità del/degli animali attivazione dei Servizi competenti del Dipartimento di Igiene e Sanità Pubblica in caso di criticità igienico- sanitarie legate alla presenza di molti animali e/o all'accumulo di materiali/rifiuti
Polizie locali del Comune o dell'Unione	gestione delle segnalazioni/esposti dal territorio e il coinvolgimento degli Enti in funzione della loro competenza eventuale attivazione degli Enti stessi tramite il referente individuato all'interno del gruppo locale

Terzo settore	supporto tramite appositi progetti e convenzioni alla gestione del binomio persona/animale attivazione degli enti competenti tramite lo strumento della segnalazione da definirsi con appositi protocolli operativi
Centro anti-violenza	collaborazione con la rete dei servizi nelle situazioni di violenza di genere con la presenza di animali a seguito attivazione degli enti competenti tramite lo strumento della segnalazione da definirsi con appositi protocolli operativi

3. Referente dei casi in carico con animali conviventi

Si ritiene necessaria l'individuazione, da parte dei Servizi sociali e delle Polizie locali dei Comuni o Unioni e dei Servizi sanitari delle Ausl e, se ritenuto funzionale all'attività, anche da parte del Servizio veterinario, di un referente interno per la gestione di casi con animali al seguito, debitamente formato, con funzioni di relazione e tenuta dei rapporti nei confronti degli altri Enti coinvolti. Si ritiene inoltre opportuna l'individuazione di uno o più referenti per i Servizi Veterinari delle AUSL, anche in relazione al territorio di competenza, che congiuntamente al Dirigente Veterinario che ha in diretta gestione il caso specifico, assolvano alla funzione di interfaccia rapida con gli altri Enti eventualmente coinvolti.
Tutti i soggetti interessati dovranno favorire la costituzione di specifici Gruppi locali composti dai referenti degli Enti coinvolti nella gestione integrata del binomio persona/animale da compagnia e dovranno essere sottoscritti protocolli locali di intervento.
La competenza della convocazione e del monitoraggio del gruppo locale, in un'ottica di co-progettazione, sarà condivisa tra Ente Locale e Servizio Veterinario AUSL.

~~4.~~ Attivazione dei Servizi

Tutti i soggetti istituzionali presenti e coinvolgibili nella gestione del binomio persona/animali sono invitati segnalare agli uffici competenti eventuali criticità rilevate.
I Servizi sociali e sanitari informano l'Ufficio diritti animali/ambiente/altri servizi che si occupano della tematica del Comune o dell'Unione territorialmente competente nel caso vi sia sospetto di mancato benessere/maltrattamento nella custodia e/o pericolosità dell'animale detenuto dal singolo o dal nucleo familiare in carico. Sarà cura dell'Ufficio incaricato informare la Polizia locale e/o il Servizio veterinario per i necessari sopralluoghi da effettuare in collaborazione con il Servizio segnalante.
I Servizi interessati sono invitati a integrare i dati relativi alle schede di ogni paziente/utente con ulteriori informazioni relative alla presenza di animali da compagnia. Ciò al fine di giungere ad una mappatura del binomio persona/animale in carico, da condividere con l'Ufficio diritti animali/ambiente/altri Servizi che si occupano della tematica del Comune o dell'Unione territorialmente competente. Questa attività conoscitiva permetterà l'attuazione degli interventi necessari alla risoluzione delle problematicità riscontrate.

I Servizi veterinari e le Polizie locali, attivati da segnalazioni relative al benessere, detenzione e/o pericolosità di animali di proprietà, informano/segnalano al Servizio sociale dell'Ente Locale competente, eventuali condizioni di vulnerabilità personale e/o difficoltà abitative del proprietario e del nucleo familiare interessato. Se del caso, per tramite dei Servizi di Igiene dei Dipartimenti di Sanità pubblica, segnalano tale situazione anche il medico curante per la presa in carico.
In caso di accertata criticità nella gestione dell'animale evidenziata da qualsiasi dei servizi/Enti interessati, dovranno essere attivate modalità di coordinamento *ad hoc* per la conduzione congiunta della situazione.
Per casi di accertata indigenza secondo quanto indicato nel punto 7 e su richiesta del Comune e/o dei Servizi Ausl dedicati all'assistenza alla persona, sarà effettuata la sterilizzazione dell'animale di proprietà da parte del Servizio Veterinario o a cura dei veterinari LLPP in convenzione con le strutture di ricovero per cani e gatti, laddove le convenzioni lo prevedano, previ opportuni accordi/procedure definite in ambito locale, anche con i Veterinari LLPP del territorio. Ciò con il fine di prevenire cucciolate indesiderate. L'attività di sterilizzazione sarà effettuata previo consenso informato alla chirurgia da parte del proprietario dell'animale. Gli animali, se non microchippati, dovranno essere preventivamente o contestualmente identificati e iscritti gratuitamente in ARAA.

5. Target specifici: la popolazione anziana

Gli animali da compagnia arricchiscono la vita degli anziani: avere un animale domestico è importante per il benessere psicologico e aiuta la persona anziana a sentirsi meno sola e ad avere un ruolo utile nei confronti dell'animale.
Alla luce di quanto previsto all'Art. 13 "Misure per incentivare la relazione con animali da affezione" del Decreto Legislativo 15 marzo 2024, n. 29 "Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge23 marzo 2023, n. 33.", la Regione Emilia – Romagna, con il presente documento, promuove le modalità di accesso degli animali da affezione nelle strutture residenziali e nelle residenze protette con finalità di tipo ludico-ricreativo, educativo e di socializzazione, nonché piani di educazione assistita, anche attraverso la formazione degli operatori che si prendono cura delle persone anziane riguardo alle esigenze degli animali con i quali vivono, compatibilmente con la valutazione clinica e prognostica della persona anziana interessata.
Devono essere promosse azioni di supporto alle persone anziane che non possono prendersi più cura del proprio animale aiutandolo, in collaborazione con le associazioni del terzo settore e i servizi sociosanitari territoriali, affinché l'animale possa rimanere il più possibile nella propria casa con l'anziano.
Questo documento intende promuovere gli Interventi Assistiti con gli Animali a domicilio o nelle strutture sanitarie per anziani per prevenire l'insorgenza o l'aggravamento di stati psicologici/patologici, nonché per migliorare i parametri fisici. Per potere essere realizzato, tutto ciò ha bisogno di una forte integrazione tra quattro soggetti: Servizi sociali territoriali, Uffici Diritti per animali/ambiente dei Comuni, Servizio veterinario dell'Ausl e Associazioni del terzo settore.
A tale proposito, parte integrante delle Linee operative è l'allegato documento "**Disciplina per l'accesso di animali d'affezione di proprietà nelle strutture e servizi residenziali e semiresidenziali per anziani e disabili"** volto a garantire l'accesso in sicurezza degli animali da compagnia nelle strutture sociosanitarie.

6. Target specifici: gli utenti dei dipartimenti delle dipendenze patologiche

Spesso gli animali d'affezione rappresentano l'unica forma di legame significativo del paziente al momento della cura. Rappresentano anche uno stimolo all'adesione del piano terapeutico e un supporto durante il percorso sanitario. In tal senso è essenziale che tali relazioni vengano tutelate dai servizi sino alla fine del percorso di cura, d'altra parte è necessario anche che tali relazioni vengano strettamente monitorate sotto l'aspetto del benessere animale.

La clinica delle dipendenze da sempre osserva quanto siano numerosi i percorsi riabilitativi individuali in cui il rapporto con un animale di affezione costituisce quel supporto primario che riesce a rendere possibile una esistenza autonoma della persona, nutrendola di significato.

Il paziente con gravi problematiche di dipendenza patologica spesso deve affrontare come conseguenza della malattia la drastica compromissione dei legami primari e dei punti di riferimento; talvolta il rapporto con l'animale in questi casi assume connotati simbiotici, forse esasperati; ma ha la forza di colmare quel vuoto. A fronte di un importante stigma sociale rispetto alla persona affetta da dipendenza, l'animale non solo ne è privo, ma spesso veicola anche le relazioni fra il paziente ed altri possessori di animali estranei al mondo della tossicodipendenza. Attualmente non esistono strutture specificatamente dedicate pertanto, nella maggioranza dei casi il prezzo che il sistema di cura chiede al paziente per accedere ai percorsi è la separazione fisica dal proprio animale. Tale separazione è meno traumatica quando esiste la possibilità di una accoglienza presso terzi individuati entro la rete personale del paziente; oppure più impattante, quando l'unica alternativa è il canile/gattile, caso in cui il sistema chiede al paziente il prezzo della rinuncia alla proprietà.

Alla luce di queste osservazioni, è importante aprire una riflessione sulla possibilità di tutelare il rapporto del binomio uomo/animale sia durante le fasi di ricovero del paziente (cliniche e ospedali), sia durante le fasi di trattamento residenziale (comunità e appartamenti), che nelle strutture di accoglienza volte alla riduzione del danno sociosanitario (dormitori).

I percorsi di accoglienza prevedono soglie di accesso e intensità di trattamento diversificate a seconda del livello di motivazione personale del paziente e a seconda delle condizioni esterne (socio-lavorative, amministrative, relazionali ecc.) che ne possono favorire od ostacolare l'accesso. In quest'ottica, sarebbe importante:

1) prevedere in parallelo al ricovero in clinica del paziente, compatibilmente alla durata del percorso di cura, soluzioni temporanee per l'accoglienza del suo animale di affezione, in collaborazione con l'Ufficio Diritti animali del Comune o dell'Unione e le Associazioni del terzo settore. Ciò significherebbe incrementare in modo determinante l'adesione del paziente stesso alla proposta di cura, soprattutto per il target di utenza marginale: non sono rari i casi in cui il paziente, anche in acuzie, e se sta molto male, rifiuta una proposta di ricovero in clinica proprio per non separarsi dal suo compagno di vita;

2) promuovere la progettazione di strutture idonee all'accoglienza e trattamento di diadi così complesse come quelle costituite da pazienti affetti da dipendenze patologiche con animali d'affezione al seguito. Il processo di progettazione e monitoraggio deve prevedere la costante collaborazione con partner esperti (servizi veterinari, associazioni ecc.) e deve prevedere specifica formazione degli operatori, al fine di preservare i protocolli di trattamento "classici" ed al contempo evitare forzature disfunzionali.

Eventuali strutture specificatamente dedicate all'accoglienza del paziente affetto da dipendenza patologica con animali al seguito, consentono di preservare i Protocolli delle strutture <<classiche>> che, non prevedendo la possibilità di ospitare e gestire animali, possono essere salvaguardate da forzature non funzionali alla gestione degli ospiti senza animali o incompatibili alla convivenza con animali o alla convivenza fra più animali di diverse razze o specie.

Di contro, strutture appositamente dedicate anche all'accoglienza di animali, con personale formato,

possono salvaguardare al massimo sia il benessere delle persone che degli animali da affezione.

7. Target specifici: la fascia di popolazione indigente

Sempre più frequenti sono le situazioni di persone con difficoltà economiche che hanno all'interno del proprio nucleo un animale domestico o più animali domestici con cui intessono una relazione significativa. Spesso la mancanza di risorse e strumenti pone questa relazione in una condizione di precarietà sia dal punto di vista della possibilità di sostenere la spesa alimentare, sia dal punto di vista di gestione di situazioni sanitarie e relazionali complesse.
Occorre pertanto promuovere una collaborazione strutturata per l'attivazione dei Servizi specifici per le necessità riscontrate, partendo da una visione condivisa del bisogno.
Si ritiene pertanto prioritario mettere a sistema:

- le collaborazioni con la rete degli Empori solidali e con tutte le realtà territoriali che si occupano della distribuzione di alimenti (es. caritas parrocchiali, terzo settore) per la fornitura di cibo, antiparassitari e altre eventuali necessità dell'animale di proprietà di singoli e famiglie in situazioni di difficoltà economica;
- una rete di professionisti privati con possibilità di accesso a tariffe agevolate o gratuite per le prestazioni veterinarie, sostenuta da interventi/finanziamenti pubblici eventualmente disponibili.
- specifiche modalità di gestione degli sfratti esecutivi in caso di presenza di famiglie/singoli con animali, al fine di evitare l'entrata degli stessi in canile o gattile, anche mediante specifici accordi con ACER;
- l'attivazione di un elenco a livello territoriale di "dormitori", di strutture alberghiere e affittacamere deputate all'accoglienza di persone in stato di disagio abitativo conclamato (sia per sfratto, sia senza fissa dimora, o altra problematica) che accolgono anche gli animali di proprietà al seguito.

Per la definizione di condizione di indigenza si ritiene rimandare alle valutazioni socioassistenziali del servizio sociale territoriale, anche in conformità dei criteri di accesso a servizi e prestazioni individuati mediante appositi regolamenti nei diversi territori.

8. Target specifici: disabilità

Le terapie con animali per le persone affette da disabilità sono segnalate già nel IX secolo in Belgio.[1]
L'attività con un animale è un intervento riabilitativo perché crea un legame che baipassa qualsiasi tipo di barriera che sia essa culturale, sociale, di obbligo relazionale e/o parentale e crea un rapporto di interdipendenza affettiva, un legame emotivo importantissimo per l'aiuto terapeutico. La salute fisica non può prescindere da quella psicofisica e la presenza di un animale accende tutta la parte emozionale.
I vantaggi della presenza degli animali nei contesti di aiuto delle persone affette da varie disabilità

[1] • 1792, Inghilterra presso il York Retreat Hospital, lo psicologo infantile William Tuke iniziò a curare pazienti con disturbi mentali incoraggiandoli ad occuparsi degli animali domestici che vivevano nella fattoria
• 1867, Germania (Bielefeld), presso il Betheld Hospital un istituto per pazienti affetti da epilessia vennero inseriti cani, gatti ed altri piccoli animali da allevamento come parte integrante della terapia.
• 1942, Stati Uniti d'America a New York in un ospedale per feriti di guerra furono impiegati gli animali per i pazienti con gravi traumi emozionali
• 1961, Stati Uniti d'America, lo psicologo Boris Levinson scrisse il libro " The dog as co – Therapist" all'interno del quale parla del cane come co-terapeuta e , nel 1969 dopo tante esperienze ed osservazioni elabora la teoria della psicoterapia infantile orientata con l'uso di animali.
• 1975, Stati Uniti d'America, i coniugi e psichiatri Samuel ed Elisabeth Corson studiarono l'interazione tra un gruppo di pazienti e i cani che vivevano presso la struttura ospedaliera dove questi ultimi erano ricoverati

che siano esse fisiche, psicologiche, psichiche, disturbi dello spettro autistico o malattie croniche e/o degenerative sono tanti, ad esempio:

- Riduzione dello stress e dell'ansia: gli animali conferiscono un effetto calmante e rilassante sul sistema nervoso;
- Miglioramento dell'umore: l'affettuosa compagnia di un pet permette ai disabili (e non solo) di migliorare l'autostima e l'umore;
- Incremento delle abilità sociali: incoraggia l'interazione e aiuta in alcune disabilità a comprendere come comportarsi con gli altri; attraverso la cura degli animali le persone con disabilità mentali possono sviluppare competenze come la comunicazione, la cooperazione, l'empatia;
- Stimolazione dell'interesse: gli animali possono suscitare interesse grazie ad attività coinvolgenti e divertenti incoraggiando la partecipazione;
- Miglioramento delle attività motorie e cognitive.

Nell'ambito della disabilità l'animale da compagnia può adempiere ad un duplice ruolo: di compagnia ma anche assistenziale. Spesso la relazione con l'animale è l'unica possibile, in quanto priva di pregiudizi e veicolata da una comunicazione alternativa rispetto al linguaggio.
A seguito di ciò risulta fondamentale promuovere l'ingresso in struttura di animali da compagnia, siano essi di proprietà di un ospite o adottati come facilitatori per l'inserimento degli utenti nella struttura stessa. Tale ambientazione, veicolata dall'animale, permetterebbe alla persona di percepire la struttura come luogo di vita. Naturalmente è indispensabile che l'inserimento avvenga gradualmente e subordinato ad una preparazione dell'animale alla condizione peculiare della persona disabile. Il contatto fisico, la percezione di assunzione di responsabilità verso terzi, il riconoscimento dei bisogni dell'altro, il senso di accudimento sono tutti elementi che concorrono ad un accrescimento della percezione di benessere da parte della persona in carico.
Per tutte le attività che possono rientrare in tale tipologia di interventi svolti con gli animali da affezione, si rimanda alle apposite Linee guida ministeriali per gli Interventi Assistiti con Animali da Affezione
A tale proposito, parte integrante delle presenti Linee operative è l'allegato documento "**Disciplina per l'accesso di animali d'affezione di proprietà nelle strutture e servizi residenziali e semiresidenziali per anziani e disabili"** volto a garantire l'accesso in sicurezza degli animali da compagnia nelle strutture sociosanitarie anche per disabili.

9. **Target specifici: famiglie multiproblematiche con minori**

Negli ultimi anni, i Servizi alla Persona stanno assistendo ad un progressivo aumento di famiglie multiproblematiche i cui disagi manifestati assumono caratteristiche sempre più complesse e non più affrontabili secondo le consuete logiche del passato. Il fenomeno delle famiglie multiproblematiche, su cui si interrogano i Servizi Sociali per la tutela dei Minori, è lo stesso su cui oggi si deve necessariamente interrogare chi si occupa di animali, poiché minori e animali, all'interno di queste famiglie possono subire, sebbene ognuno nella "propria specificità", gli stessi stati di pregiudizio o maltrattamento. La letteratura scientifica internazionale, confermata dalla recente letteratura scientifica nazionale sul fenomeno LINK (F. Sorcinelli, R. Tozzi 2016), evidenzia come in termini statisticamente rilevanti, in ambito famigliare, le sorti degli animali siano le stesse dei minori. La questione degli animali nelle famiglie multiproblematiche, in quanto fenomeno sempre più emergente in Italia, costituisce un possibile ambito specifico del maltrattamento animale, quello domestico, la cui definizione, studio, prevenzione e trattamento, si rende fondamentale nella lotta al maltrattamento animale come fenomeno di per sé e dalle gravissime implicazioni sociali.

Trattare le condotte di mancato benessere o maltrattamento in danno ad animali, implica trattare i soggetti che pongono in essere tali condotte e, nel caso dei minorenni, implica trattare anche coloro i quali espongono bambini e adolescenti a tali comportamenti. Principio a cui oggi richiama direttamente l'ONU tramite la Ratifica del Commento Generale 26 relativo alla Convenzione sui Diritti del Fanciullo per cui*: "I bambini devono essere protetti da ogni forma di violenza fisica e psicologica e dall'esposizione alla violenza, come la violenza domestica o la violenza inflitta ad animali"* (ONU 18 settembre 2023). Principio a cui già fa riferimento il CISMAI definendo per violenza assistita l'esperire, da parte del bambino, qualsiasi forma di maltrattamento compiuto attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica su figure di riferimento o su altre figure affettivamente significative adulte e minori. S'includono le violenze messe in atto da minori su minori o su altri membri della famiglia, gli abbandoni e i maltrattamenti ai danni di animali domestici. Il bambino può fare esperienza di tali atti direttamente (quando avvengono nel suo campo percettivo) oppure indirettamente quando ne è a conoscenza o ne percepisce gli effetti (CISMAI, 2003).
L'attenzione, nel contempo, va specificatamente indirizzata anche sulla prevenzione e trattamento delle condotte in danno ad animali agite da minorenni essendo sintomo di una situazione esistenziale patogena e specifico indicatore di pericolosità sociale (Associazione Psichiatrica Americana 1987, Organizzazione Mondiale della Sanità 1997, Legge Dori su Bullismo e CyberBullismo 15 maggio 2024 - 14 giugno 2024).
In particolare, l'intervento nelle famiglie multiproblematiche con minori si pone come fondamentale cuscinetto fra uno stato di mancato benessere e/o pregiudizio che tramite interventi mirati (in particolare educativi) può risolversi o ridimensionarsi in modo significativo, creando le condizioni migliori per la permanenza dell'animale nel nucleo famigliare d'origine ed evitare la degenerazione ad uno stato di maltrattamento che implica necessariamente un allontanamento coatto dell'animale con contestuale procedimento penale.
Diventa pertanto fondamentale la collaborazione fra i Servizi Sociali e Sanitari (Servizi di neuropsichiatria), gli Uffici Diritti Animali/altri servizi competenti dei Comuni e le Associazioni del Terzo Settore allo scopo di educare, supportare e monitorare, le famiglie multiproblematiche con animali da compagnia, a tutela dei minori e degli animali stessi.

10. Target specifici: famiglie maltrattanti

Quando vi sono violenze familiari, l'incolumità sia fisica che etologica degli animali domestici è a gravissimo rischio e quando si consuma tale violenza si configura la fattispecie di Casi Link (F. Sorcinelli 2012) in cui il maltrattamento di animali è parte integrante di altri crimini quali violenza domestica su donne e/o minorenni e stalking. La violenza su animali in abito domestico, oltre a costituire uno specifico indicatore di pericolosità per l'incolumità fisica di donne e minorenni, costituisce uno strumento di violenza psicologica ed intimidazione molto efficace, in quanto le donne non se ne vanno di casa per non lasciare l'animale in balia del partner abusante.
Del resto, anche qualora la violenza sugli animali fosse esclusivamente minacciata, se la donna lasciasse l'abitazione, scatterebbe uno stalking ai danni di quest'ultima tramite violenze perpetrate ai danni dell'animale.
Solo politiche vittimologiche che si facciano carico della messa in protezione degli animali presenti nelle famiglie violente possono essere efficienti ed efficaci nei casi di messa in protezione delle donne.

D’altro canto, la letteratura scientifica evidenzia come in ambito di violenza domestica e/o stalking il maltrattamento di animali costituisca uno specifico indicatore predittivo di violenze fisiche e/o sessuali su donne, minorenni e anziani, che sono esposti ad atti violenti da parte dell’abusante 6 ,7 volte in più dei contesti in cui gli animali non vengono minacciati o maltrattati (C. P. Flynn 2000).
Il trattamento di nuclei famigliari composti da donne vittime di violenza, con o senza figli minorenni, ma con al seguito animali necessita della diffusione in tutta la Regione delle Case Rifugio Link.
Le Case Rifugio Link garantiscono un luogo protetto e sicuro alle donne con al seguito animali, che necessitano di fuggire dalla propria abitazione, in quanto contesto violento e pericoloso. Il progetto abitativo viene concepito per offrire alle donne un luogo salvaguardato grazie al quale è possibile sottrarsi dalla violenza del partner che spesso aumenta nel periodo in cui la partner tenta di separarsi.
I nuclei famigliari con al seguito animali necessitano di Strutture appositamente idonee e di Operatori con competenze specifiche. Necessitano inoltre di Protocolli di messa in protezione che riconoscano l’altissima pericolosità sociale, per donne e minori, del maltrattamento e/o uccisione di animali in ambito domestico. Nonché riconoscano la gravissima pericolosità dei partner violenti per l’incolumità degli animali domestici.

11. Attività di prevenzione, sensibilizzazione e formazione

Al fine di dare attuazione a quanto indicato nel presente documento, la Regione Emilia-Romagna si farà promotrice di un percorso di formazione e aggiornamento degli operatori degli Enti locali (servizi sociali e sanitari territoriali e Ufficio diritti Animali/Ambiente) e del terzo settore, per sviluppare la metodologia di lavoro integrato e multidisciplinare per la presa in carico del binomio uomo/animale.
Con l'attuazione delle presenti linee guida si sollecitano le specifiche realtà locali a promuovere iniziative di formazione/informazione continua e integrata.
Le presenti Linee operative per la gestione integrata del binomio uomo-animali da compagnia dovranno essere recepite nei documenti di programmazione e indirizzo territoriali.

Allegato 1

Disciplina per l'accesso di animali d'affezione di proprietà nelle strutture e servizi residenziali e semiresidenziali per anziani e disabili.

Premessa

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare le modalità di accesso degli animali di proprietà in tali strutture.

La presente disciplina deve essere osservata da tutte le strutture residenziali per anziani e disabili regionali ogni qual volta vi sia richiesto l'accesso di un animale d'affezione di proprietà.

Tenuto conto che la mission fondamentale delle strutture per anziani e disabili è quella di creare le condizioni per il miglior benessere possibile di ogni ospite, la ricerca dell'equilibrio tra chi desidera incontrare il proprio animale di affezione e il diritto di salvaguardia della salute di tutti gli altri ospiti deve essere fatta garantendo la tutela della salute e del benessere degli ospiti nonché il benessere animale.

Modalità di richiesta e criteri generali

Ogni struttura/servizio deve recepire con proprio Regolamento interno le disposizioni contenute nel presente atto, integrandolo con le peculiarità di ogni struttura: tali disposizioni devono essere riportate nella carta dei servizi. Il regolamento deve prevedere le diverse modalità di accesso degli animali d'affezione in: aree esterne agli edifici di pertinenza della struttura residenziale; aree interne comuni (sala d'attesa, corridoi, terrazze, soggiorno, giardino, ecc.…), reparti di degenza.

Sono ammessi all'interno delle strutture unicamente cani e gatti. Per l'accesso con l'animale il paziente o i suoi familiari fanno richiesta scritta alla Direzione/Coordinatore della struttura.

La Direzione/Coordinatore, ricevuta la richiesta del paziente/familiare, consulta il medico responsabile che ha in cura il paziente, per verificare la sussistenza dei requisiti per l'accesso. La richiesta va fatta una sola volta e vale fino a revoca del permesso. L'autorizzazione scritta viene data in copia all'equipe congiuntamente alla documentazione richiesta per l'animale.

L'autorizzazione per l'accesso dell'animale deve essere riportata sulla documentazione sanitaria del paziente, allegando anche fotocopia della documentazione richiesta per l'animale. In caso di inadempienze del conduttore dell'animale l'autorizzazione è revocata dalla Direzione.

La richiesta deve essere presentata in forma scritta in carta libera alla Direzione/Coordinatore della struttura allegando la fotocopia della documentazione richiesta per l'animale, che consiste in:

- iscrizione anagrafe animali d'affezione;
- assicurazione civile per danni contro terzi;
- libretto sanitario (attestante la vaccinazione per le comuni malattie della specie e trattamento per ecto ed endoparassiti).

La richiesta va fatta una sola volta e vale fino a revoca del permesso.

La copia dell'autorizzazione sarà data anche al personale dell'accoglienza, per consentire l'accesso dell'animale.

È richiesto ai familiari di contattare sempre il reparto prima di recarsi con l'animale, onde verificare se le condizioni di salute dell'ospite siano confacenti ad una visita.

Di norma non è previsto l'accesso degli animali d'affezione alle camere, tranne casi stabiliti dalla Direzione in accordo con il Medico di riferimento. Nelle camere doppie, inoltre, è necessario anche il consenso esplicito del compagno/a di stanza, che deve essere in grado di esprimere personalmente o tramite il suo tutore o familiare il suo consenso, che può essere revocato in qualsiasi momento.

Modalità di gestione del cane.
Il cane deve essere iscritto all'anagrafe degli animali d'affezione e il proprietario/conduttore è responsabile civilmente e penalmente dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocate dal proprio animale durante la visita nella struttura.
Il cane deve essere condotto al guinzaglio e avere la museruola. È consentito togliere la museruola durante l'incontro con l'ospite.
Il cane deve essere condotto da persone in grado di gestirlo e avere il pieno controllo dell'animale. Tale condizione viene valutata dal personale in servizio durante la visita e, se si reputa che non sussista, l'eventuale decisione di sospendere l'autorizzazione seduta stante viene assunta dal Coordinatore o in sua assenza dal RAA o in sua assenza dall'infermiere in servizio.
È fatto obbligo a chiunque conduca il cane di raccogliere eventuali deiezioni (sia solide che liquide) e avere con sé strumenti idonei per la raccolta/pulizia delle stesse e di eventuali perdite di pelo.
Il conduttore del cane deve avere con sé il libretto sanitario dell'animale attestante la vaccinazione per le comuni malattie della specie. Deve essere, inoltre, in possesso di un certificato veterinario che attesti la buona salute dell'animale e il regolare trattamento contro gli endo ed ectoparassiti. Tale certificazione non deve essere antecedente i 15 giorni all'accesso dell'animale in struttura.
Gli animali devono essere puliti e ben spazzolati, con mantello asciutto e che non presentino né segni di ferite né di patologie in atto.

Modalità di gestione del gatto.
Il gatto deve essere tenuto nell'apposito trasportino almeno fino al raggiungimento dell'ospite e, se liberato, deve essere mantenuto con idoneo guinzaglio.
Il gatto deve essere condotto da persone in grado di gestirlo e avere il pieno controllo dell'animale. Tale condizione viene valutata dal personale in servizio durante la visita e, se si reputa che non sussista, l'eventuale decisione di sospendere l'autorizzazione seduta stante viene assunta dal Coordinatore, in sua assenza, dal RAA o in sua assenza dall'infermiere in servizio.
È fatto obbligo a chiunque conduca il gatto, di raccogliere eventuali deiezioni (sia solide che liquide) e avere con sé strumenti idonei per la raccolta/pulizia delle stesse e di eventuali perdite di pelo.
Il conduttore del gatto deve avere con sé il libretto sanitario dell'animale attestante la vaccinazione per le comuni malattie della specie.
Deve inoltre essere in possesso di un certificato veterinario che attesti la buona salute dell'animale e il regolare trattamento contro gli endo ed ectoparassiti. Tale certificazione non deve essere antecedente i 15 giorni all'accesso dell'animale in struttura. Prima dell'ingresso in struttura gli animali devono essere puliti e ben spazzolati con mantello asciutto e che non presentino nè segni di ferite né di patologie in atto.
Nel caso le condizioni degli animali o il comportamento dell'accompagnatore non siano conformi a quanto richiesto dal Regolamento, RAA o Infermieri provvederanno al loro allontanamento. Le motivazioni di revoca o allontanamento devono essere riportate sulla documentazione dell'ospite (consegna personalizzata assistenziale/infermieristica).

Misure generali di prevenzione e controllo delle infezioni nel contatto con gli animali.
Vanno pianificati e realizzati specifici protocolli di pulizia ambientale dopo la visita, attraverso la richiesta del RAA/infermiere di "ripristini pulizia" da parte del personale addetto.
L'animale è sotto il controllo del conduttore e deve rimanere vicino all'ospite.
Le visite dell'animale non devono essere consentite mentre l'ospite consuma il pasto e inoltre non è permesso condurre gli animali nei servizi igienici, vicino ai carrelli del vitto, delle medicazioni, della terapia.

È inoltre indispensabile, dopo la visita, che l'ospite si lavi le mani e le parti del corpo che sono venute a contatto con l'animale (o vengano lavate) con acqua e sapone oppure frizionate con gel alcolico.

Formazione del personale.
Tutto il personale deve essere informato sui contenuti del regolamento relativo all'accesso degli animali in struttura, attraverso la diffusione del documento e la sua illustrazione in incontri di gruppo.

Formazione degli operatori sanitari.
Il personale sanitario deve essere formato/educato sugli aspetti relativi all'accesso degli animali in struttura e sul controllo delle infezioni.

Accesso dei cani-guida per i non vedenti che si recano in visita.
È consentito di diritto l'accesso nelle strutture dei cani guida in accompagnamento alle persone non vedenti che si recano in visita agli ospiti e la permanenza dei cani che assistono persone con disabilità fisiche, cognitive o mentali ai sensi della normativa vigente (per i cani da assistenza alla disabilità allo stato attuale non vi è una normativa che attesti/certifichi il cane)

Accesso agli animali per la realizzazione di Interventi assistiti con gli animali
La realizzazione di Interventi assistiti con gli animali all'interno delle strutture deve attenersi a quanto previsto dalle Linee Guida Nazionali sugli interventi assistiti con gli animali, recepite in Emilia-Romagna con DGR n. 679/2015, al fine di tutelare la salute dell'utente e il benessere animale. Se si tratta di strutture non specializzate in cui si svolgono interventi assistiti con animali residenziali, tali strutture e gli interventi che vi si svolgono devono attenersi a quanto previsto dalle linee guida sopra richiamate.

Altre forme di permanenza di animali, oltre a quelle sopra indicate.
Possono essere ammessi animali residenti all'interno della struttura (non possono essere intestati a una persona giuridica) di proprietà di un ospite o di proprietà di un operatore, se normati da protocolli specifici, in cui siano chiaramente indicati i responsabili della gestione complessiva degli animali, sia in termini di tutela della salute che di salvaguardia di terzi da eventuali atti dannosi degli stessi, sia in termini di tutela dal benessere e della sanità animale. Per quello che riguarda l'animale, deve essere iscritto all' anagrafe canina, regolarmente vaccinato per le comuni malattie della specie, sottoposto a regolari trattamenti nei confronti degli ecto ed endoparassiti e periodicamente sottoposto a controlli veterinari per accertare la buona salute. L'animale deve possedere il libretto sanitario riportante la regolarità della profilassi vaccinale e deve avere una assicurazione civile per danni contro terzi.
Per la detenzione di una animale in struttura è necessario:

- rispettare i doveri di cui all'art. 3 della LR 5/2005, in aree o strutture adeguate al rispetto del benessere e della sanità dell'animale;
- Individuare un veterinario LLPP di riferimento, anche in caso di urgenze (impegno formalizzato);
- Individuare il personale che si occupa routinariamente dell'animale;
- in caso di emergenza richiedente l'evacuazione della struttura, salvaguardare anche l'incolumità dell'animale, secondo specifiche procedure da riportare nel manuale antincendio, tenuto altresì conto di quanto indicato dalla determinazione del dirigente regionale competente n. 15774 del 19/07/2023 recante "Approvazione dello schema base del piano di evacuazione di un canile/gattile".